



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA

Settore Ambiente e Salvaguardia del Territorio e Sicurezza

Provvedimento n. 6808/EM

Area Tecnica, Settore Ambiente e Salvaguardia
del Territorio Sicurezza_
Piazza Bardella, 2 - Padova

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga.
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati.

Revisione e sostituzione dell'autorizzazione "generale" (allevamenti effettuati in ambienti confinati) n. 6457/EM del 26/07/2012.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA

- VISTO il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO che la DGRV n. 2166 "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale" del 11/07/2006 ha confermato la competenza della Provincia al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 5 della L.R. 33/85 s.m.i.;
- VISTO che il D. Lgs. 128/2010 s.m.i. "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 152/2006 s.m.i., recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della L. 69/2009" prevede che gli allevamenti, con un numero di capi compreso in un intervallo determinato oppure uguale o superiore alla soglia indicata, che varia a seconda della categoria animale, sono interessati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- VISTO che il punto o) dell'articolo 268 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. individua quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'autorità individuata dalla legge regionale;
- VISTO che all'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell' Ufficio AIA – Adesioni Allevamenti
049/8201811-E-mail: segreteria.ippc@provincia.padova.it
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

1/8

- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., il quale prevede che "...l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate";
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e la "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati", approvato in data 20/09/2006, si ritiene di applicare tale parere a tutti i silos, dotati o meno dell'impianto di abbattimento, considerata la scarsa rilevanza di tali emissioni;
- VISTO il D.M. del 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- VISTA la DGRV n. 1299 del 03/07/2012 recante titolo "Approvazione Linee Guida per la presentazione, istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale, relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati" e i relativi allegati:
 - **A:** Linee guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione generale relativa ad allevamenti zootecnici;
 - **A1:** Criteri per la determinazione della potenzialità massima;
 - **A2:** Richiesta di adesione "Autorizzazione a carattere generale";
 - **A3:** Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento;
 - **A4:** Requisiti tecnologici e gestionali;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente approvato nella seduta del 17/07/2012 arg. n. 10 riguardante l'adozione dell'Autorizzazione a carattere generale per allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo previsto oppure uguale o superiore alla soglia indicata, per le diverse categorie di animali: "Recepimento Linee Guida regionali DGRV 1299 del 03/07/2012. Sostituzione del provvedimento n. 6200/EM del 30/06/2011";
- VISTA l'autorizzazione provinciale "generale" alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga n. 6457/EM del 26/07/2012 (allevamenti effettuati in ambienti confinati);
- VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo, le Migliori Tecniche Disponibili sono state aggiornate con l'introduzione di ulteriori elementi per l'abbattimento di odori e polveri;
- VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ("PRTRA") recentemente aggiornato con DGRV n. 377 del 17/04/2025 che prevede, tra le varie azioni, anche divieti di spandimento nelle condizioni atmosferiche che maggiormente favoriscono la formazione di particolato;

- RAVVISATA la necessità di aggiornare e adeguare l'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici alle evoluzioni tecnologiche e gestionali dell'ultimo decennio, nonché allo sviluppo della normativa sul benessere animale in ambito sanitario e di biosicurezza mediante la revisione e sostituzione dell'autorizzazione "generale" n. 6457/EM del 26/07/2012 (allevamenti in ambienti confinati);
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, approvato nella seduta del 20/05/2025, riguardante l'adozione dell'Autorizzazione a carattere generale per allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo previsto oppure uguale o superiore alla soglia indicata, per le diverse categorie di animali - Revisione e sostituzione del provvedimento n. 6457/EM del 26/07/2012";
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
- VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;
- rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L'autorizzazione "generale" n. 6457/EM del 26/07/2012 (allevamenti in ambienti confinati) rilasciata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. è **sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. per svolgere attività di allevamento bestiame (nuovo stabilimento, modifica sostanziale, stabilimento esistente al 1988 o stabilimento esistente al 2006) in ambienti confinati e altre attività ad essi funzionali devono presentare richiesta di adesione utilizzando esclusivamente gli appositi applicativi informatici presenti sul sito internet della Regione Veneto (Settore Primario) conformi agli **allegati A2** (richiesta di adesione) e **A3** (contenente le informazioni sulle caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento) alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Copia della richiesta di adesione (conforme all'allegato A2) dovrà essere inviata, tramite il SUAP, alla Provincia e al Comune di appartenenza dello stabilimento, come da normativa vigente.
- Art. 3 L'amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o dai Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale. L'amministrazione Provinciale si riserva, **altresì**, la **facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del perfezionamento della pratica.
- Art. 4 **Potranno avvalersi della presente autorizzazione generale**, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 lettera nn) della Parte II^a dell'Allegato IV alla parte V^a del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., gli allevamenti effettuati in ambienti confinati (per ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali) il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo previsto oppure uguale o superiore alla soglia indicata, per le diverse categorie di animali, nella sotto riportata tabella:

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
 Struttura: AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA
 Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
 Istruttoria a cura dell' Ufficio AIA – Adesioni Allevamenti
 049/8201811-E-mail: segreteria.ippc@provincia.padova.it
 PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
 Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

3/8

CATEGORIA ANIMALE ALLEVATA	N° di capi potenzialmente presenti
Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m. 600 kg /capo)	≥ 200
Rimonta vacche da latte (p.v.m. 300 kg/capo)	≥ 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	≥ 300
Bovini all'ingrasso (p.v.m. 400 kg/capo)	≥ 300
Vitelli a carne bianca (p.v.m. 130 kg/capo)	≥ 1.000
Scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini in accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (p.v.m. 50 kg/capo)	≥ 2.000
Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m. 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (p.v.m. 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (p.v.m. 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini maschi (p.v.m. 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini femmine (p.v.m. 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (p.v.m. 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli fattrici (p.v.m. 3,5 kg/capo)	≥ 40.000
Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m. 1,7 kg/capo)	≥ 24.000
Equini (p.v.m. 550 kg/capo)	≥ 250
Struzzi	Da 700 a 1.500

P.v.m. = peso vivo medio

ed altre attività funzionali all'allevamento che rispettano i requisiti tecnologici e gestionali previsti dal citato **allegato A4** quali:

- operazioni di **molitura e stoccaggio dei cereali** essiccati per l'alimentazione animale, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento, con quantitativi anche superiori a **1.500** kg/giorno;
- operazioni di **essiccazione e stoccaggio di prodotti** per l'alimentazione animale, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento, con quantitativi anche superiori a **1.000** kg/giorno;
- attività di **trasformazione e conservazione**, esclusa la surgelazione, **di carne** con produzione non superiore a **1.000** kg/giorno;
- attività di **trasformazione lattiero-casearie** con produzioni giornaliere non superiori a **1.000** kg/giorno

Per la determinazione della potenzialità massima occorre fare riferimento ai criteri contenuti **nell'allegato A1** alla DGRV 1299/2012.

Art. 5 Qualora nello stesso stabilimento siano presenti attività diverse da quelle di solo allevamento oggetto della precedente tabella:

- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione
 - o per tutte le attività funzionali all'allevamento e gestionali riportate nell'**allegato A4** alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012 qualora vengano rispettati i relativi valori di soglia e le prescrizioni ivi riportate. Al fine di verificare il rispetto dei valori di soglia si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nel suindicato elenco;
- **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 e/o 29-ter del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - o qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante);
 - o nel caso che le attività superino le soglie previste dall'allegato VIII alla parte II° del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - o nel caso in cui gli stabilimenti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. relativo alla emissione di composti organici volatili;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell' Ufficio AIA – Adesioni Allevamenti
049/8201811-E-mail: segreteria.ippc@provincia.padova.it
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

4/8

- o nel caso siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360d, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. A seguito di una modifica della classificazione di una sostanza da parte degli organi preposti la Ditta deve presentare all'Autorità competente una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro tre anni dalla modifica della classificazione;
- o in caso di emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

PRESCRIZIONI PER TUTTI GLI STABILIMENTI

Art. 6 I gestori degli stabilimenti che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 6.1 i gestori degli stabilimenti o delle attività compilano gli appositi applicativi informatici presenti sul sito internet della Regione Veneto (Settore Primario) conformi agli **allegati A2** (richiesta di adesione) e **A3** (informazioni sulle caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento) alla DGRV 1299 del 3 luglio 2012, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'avvio dell'attività (allevamento) o messa in esercizio (attività funzionali); copia della richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale, effettuata avvalendosi del supporto informatico predisposto dalla Regione Veneto (**allegato A2**), dovrà essere inviata, tramite il SUAP, alla Provincia e al Comune di appartenenza dello stabilimento, come da normativa vigente;
- 6.2 l'avvio dell'attività/messa in esercizio, in caso di impianti nuovi o modifiche, nel caso in cui non sia stata negata l'**adesione dalla Provincia di Padova**, può essere effettuato dalla data indicata nella richiesta (**allegato A2** alla DGRV 1299 del 03/07/2012) che deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla compilazione dell'adesione sull'applicativo regionale. Per gli impianti esistenti non deve essere indicata una data di avvio;
- 6.3 i requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti devono essere conformi a quanto previsto dall'**allegato A4** alla DGRV 1299/2012;
- 6.4 entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di avvio dell'attività/messa in esercizio dovranno essere effettuate le analisi ai camini, e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi agli eventuali camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegato A3 alla DGRV 1299/2012);
- 6.5 le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 6.6 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento e indicato nell'allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 6.7 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 6.8 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate;
- 6.9 per gli stabilimenti esistenti, ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
 Struttura: AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA
 Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
 Istruttoria a cura dell' Ufficio AIA – Adesioni Allevamenti
 049/8201811-E-mail: segreteria.ippc@provincia.padova.it
 PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
 Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

5/8

attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;

6.10 le Ditte dovranno dotarsi di:

- un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

oppure

- un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.).

Art. 7 Tutti gli stabilimenti che si avvalgono della presente autorizzazione, sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 7.1 l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di quindici anni successivi all'adesione, ossia l'adesione dovrà essere rinnovata ogni 15 (quindici) anni dall'invio della prima; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- 7.2 le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività dovranno essere inferiori ai limiti minimi previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero stabilimento) in flusso di massa così come previsto dall'All. I alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- 7.3 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le otto ore successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 7.4 ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento;
- 7.5 per la valutazione della conformità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, per i sistemi in discontinuo, da almeno tre campioni consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;

- 7.6 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi agli eventuali camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegato A3 alla DGRV 1299/2012) dovrà avere frequenza almeno **biennale**, tranne nei casi previsti al punto successivo;
- 7.7 per ciascun camino e per ciascuno degli inquinanti inseriti nell'applicativo informatico conforme nell'allegato A3 alla DGRV, il cui valore massimo (dei tre campionamenti) è stato rilevato inferiore o uguale alle soglie riportate nella tabella che segue, la frequenza del **controllo** (solo per tale inquinante) potrà essere **quinquennale**.

INQUINANTE (rif. All.1 D. Lgs.152/2006 s.m.i.)		Valore massimo rilevato in sede di analisi
POLVERI TOTALI (rif. punto 5 All.1 D. Lgs.152/2006 s.m.i.)		<50 g/h e <5 mg/Nmc (*)
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di polvere (rif. Tab. B)	Tab. B Classe III	≤ 0,83 g/h
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di gas o vapore (rif. Tab. C)	Tab. C Classe III	≤2 g/h
	Tab. C Classe IV	≤13,3 g/h
	Tab. C Classe V	≤ 33,3 g/h
SOV (rif. Tab. D)	Tab. D Classe III + IV + V	≤13,3 g/h

(*) le condizioni relative ai due valori riportati, espressi in flusso di massa e in concentrazione, devono verificarsi contemporaneamente.

- 7.8 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dagli sfiati dei silos aventi le caratteristiche indicate nell'applicativo informatico regionale. Per gli sfiati dei suddetti silos non è previsto il controllo delle emissioni; su ogni silos presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; la Ditta dovrà dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- 7.9 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della maggior tecnologia disponibile devono essere convogliate; **le emissioni diffuse devono essere contenute nel modo più efficace possibile** ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

Art. 8 Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X° alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

Art. 9 Le ditte che hanno precedentemente comunicato l'adesione all'autorizzazione "generale" n. 6457/EM del 26/07/2012, sulle quali l'Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo, **si ritengono autorizzate per quindici anni dalla data di adesione**, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione.

Art. 10 La presente autorizzazione "generale" **scadrà il 20/05/2040**.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin Istruttoria a cura dell' Ufficio AIA – Adesioni Allevamenti 049/8201811-E-mail: segreteria.ippc@provincia.padova.it PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova" POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it	7/8
--	-----

- Art. 11 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo ed i relativi allegati riportati nella DRGV 1299 del 03/07/2012 potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.
- Art. 12 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- Art. 13 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.
Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore.
È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.
- Art. 14 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
L'eventuale **variazione del gestore** dello stabilimento/allevamento è comunicata, ai sensi dell'art. 269 comma 11 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce, pena l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 279 comma 1 al D. Lgs. 152/06 s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 102/2020.
- Art. 15 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro 60 (sessanta) giorni il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Art. 16 La Provincia di Padova può avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.
- Art. 17 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 18 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 8 pagine e dagli allegati alla DGRV n. 1299 del 03/07/2012.

IL DIRIGENTE
dott. Samuele Grandin
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SICUREZZA
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin
Istruttoria a cura dell' Ufficio AIA – Adesioni Allevamenti
049/8201811-E-mail: segreteria.ippc@provincia.padova.it
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

8/8

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0036840/25
DATA INSERIMENTO 20/05/2025
SETTORE-STRUTTURA Destinatario 0700 AMBIENTE
MITTENTE PROT 0700 AMBIENTE
TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE
SUPPORTO DOCUMENTO FL FILE
OGGETTO PROTOCOLLO D. LGS. 152/2006 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE "GENERALE" ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI N. 6808/EM.
REVISIONE E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE "GENERALE" (ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI) N. 6457/EM DEL 26/07/2012.

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Samuele Grandin

IMPRONTA DOC 8C1BE4352CE82FA62DAAEAFAFB11BAF5EC62BC4692C8D70C3DC07633EF17B6B4

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.